



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DIVINA, FLORIS, BELLOT, COMAROLI, BISINELLA, CARIDI, D’ASCOLA, Elena FERRARA e BLUNDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2013

Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-*ter* e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-*bis*, 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso si è rivelata, per usare le parole della sua co-relatrice al Senato (Sen. Baio), «un autentico fallimento, pur duro da ammettere».

Peraltro, se ci fosse stata una maggior inclinazione a studiare le realtà estere che prima di noi si erano affacciate a questo stadio evolutivo, si sarebbe provveduto a inserire nell'articolato quei correttivi che in altre Nazioni già si erano introdotti o si sono in seguito resi necessari, o di cui si era già iniziata la discussione.

La grande novità dell'affidamento condiviso secondo l'accezione della legge n. 54 del 2006 (o secondo l'interpretazione che ne ha potuto legittimamente dare la magistratura), infatti, ad altro non corrisponde se non a quella che da lustri nel mondo veniva comunemente definita *joint legal custody* (affido legalmente condiviso): un concetto giuridico dell'adulto privo di incisivi riflessi pratici sul benessere psicofisico dei minori e incapace di garantire ai medesimi un diritto concreto di relazionarsi con ambedue i genitori anche dopo la loro separazione.

Questi stessi problemi sono stati in passato sperimentati da molti Paesi nel mondo (fra i tanti ricordiamo Belgio, Francia, alcuni Stati degli USA, in seguito Brasile, Repubblica ceca, Romania, eccetera), alcuni dei quali sono stati in grado di porre rimedio alla disapplicazione del senso della legge attraverso specifici correttivi in grado di indirizzare la *joint legal custody* verso quella che internazionalmente si definisce *joint physical custody* (affido materialmente condiviso) o *shared custody* per i Paesi che giuridicamente non prevedono l'affido condiviso (che, pragmaticamente, presuppone che

almeno il 30 per cento in Inghilterra o il 35 per cento in Australia ed USA del tempo totale sia trascorso dal minore col genitore «*less involved*» ovvero meno coinvolto, meno presente; in Quebec addirittura, si parla di «affido esclusivo» se il minore passa più del 60 per cento dell'anno ovvero 219 giorni con un genitore e di «affido condiviso o alternato» se il minore passa tra il 40 e il 60 per cento del suo tempo con ciascuno dei due genitori).

Il Belgio, ad esempio, attraverso il correttivo della legge sull'*Hébergement égalitaire* del 2006 è riuscito in breve a portare l'affido a tempi paritetici al 20 per cento del totale e ad aumentare enormemente la consensualizzazione. La legge australiana del 2006 sulla *shared custody* ha analogamente portato l'affido materialmente condiviso a oltre il 16 per cento del totale e aumentato enormemente le consensualizzazioni (anche se, aspetto interessante, spesso non sulla base di una divisione paritetica dei tempi ma più frequentemente su quella di una divisione tipo 35 per cento *versus* 65 per cento).

Questo disegno di legge, di respiro culturale internazionale, non si basa quindi solo sulla mera analisi della giurisprudenza italiana e sugli elementi emersi nelle audizioni dei progetti di legge di riforma tenutesi nella scorsa legislatura, ma anche sulla doverosa analisi delle buone prassi di Nazioni estere e sull'indispensabile esame della ormai ampia letteratura scientifica internazionale disponibile sul tema in questione. È infatti ormai chiaro che, data la ricaduta sul benessere psicofisico dei minori delle varie forme di affido, la bigenitorialità è oggi un concetto non solo giuridico, antropologico o sociologico ma anche (e forse soprattutto) scientifico.

Sono infatti ormai numerosi gli studi che hanno comprovato danni organici (ormonali, bioumorali, neurotrasmettitoriali, persino cromosomici) derivanti – direttamente o indirettamente – dalla monogenitorialità, dalla carenza affettiva o dall’abuso, dalla separazione dei genitori. Tra le centinaia di studi disponibili ricordiamo solo un’interessante ricerca da poco pubblicata su *Psychoneuroendocrinology* che osserva come il divorzio dei genitori aumenti addirittura i livelli di una proteina infiammatoria, la proteina C-reattiva, ormai da tempo collegata allo stato di salute e a malattie cardiovascolari, depressione e diabete.

Gli esperti hanno osservato quasi 7.500 bambini, parte dei quali aveva i genitori separati. La separazione e il divorzio erano avvenuti prima che i figli avessero compiuto 16 anni. Gli esperti hanno poi esaminato la quantità di proteina C-reattiva nel sangue del campione ormai divenuto adulto e constatato livelli più alti della norma evidenziando un rischio per la loro salute.

In particolare, molti elementi sono stati tratti dalle recenti e autorevoli conferenze internazionali multidisciplinari sulla *shared custody* di Coimbra (20-21 giugno 2013), di Bonn (10-11 agosto 2013), di Strasburgo (Parlamento europeo, 23 ottobre 2013) nonché dalla allegata relazione tecnica elaborata dal dottor Vittorio Vezzetti, (pediatra, referente scientifico della piattaforma europea per la *joint custody and childhood Colibri* nonché dei Familiaristi italiani, autore della prima indagine comparativa sull’affido condiviso in Europa, già presentata all’Europarlamento) coadiuvato dall’avvocato Simone Pillon (membro del direttivo del *Forum delle famiglie*).

Gli articoli da 1 a 5 introducono il doppio percorso di accesso al procedimento di separazione, esternalizzando il prescritto tentativo di conciliazione e garantendo un percorso più rapido per le coppie che si presentino in tribunale dopo aver redatto e concordato il piano educativo e il piano di riparto

delle spese. In questo caso il presidente può procedere direttamente all’udienza e il tribunale potrà omologare gli accordi.

Qualora invece le parti si presentino in conflitto, il presidente sospenderà il procedimento per almeno tre mesi invitandole a tentare la conciliazione o la mediazione (come avviene in molti Paesi esteri).

L’articolo 4 intende rendere più incisivo il ricorso *ex* articolo 709-ter del codice di procedura civile: ormai nell’esperienza naturale troppi sono stati i casi, a sette anni dall’introduzione della legge, in cui genitori pluriammoniti continuavano le loro condotte senza avere nulla da perdere a fronte anche di svariate ammonizioni. Non possiamo non ricordare ancora una volta come l’Italia sia il Paese più sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per non avere saputo tutelare i rapporti dei figli col genitore *less involved* (nelle pratiche della Corte sono sempre stati genitori di sesso maschile).

All’articolo 6, le modifiche all’articolo 155 del codice civile tendono a compensare la sperequazione temporale attualmente esistente per cui ad esempio, in regime di affido condiviso, la media di pernottamenti mensili presso il genitore *less involved* – termine che si preferisce a quello di «non collocatario» - è oggi pari a circa sei (due se il minore ha meno di tre anni ma con tantissimi casi in cui non sono formalmente concesse che poche ore e senza pernotti) e il tempo teoricamente concesso è del 17 per cento (10 per cento *versus* 90 per cento per minori sotto i sei anni). Dovrebbe invece essere proprio il giudice a informare le parti dell’importanza di una genitorialità davvero condivisa. Per facilitare un clima di dialogo le parti sono invitate a presentare dei piani genitoriali calati nella vita concreta del minore, come da anni avviene in Olanda e in altri Paesi.

Se il giudice ritiene che nella singola fattispecie la domiciliazione paritaria non sia possibile, resta sempre un secondo momento di riflessione circa l’opzione di un affido

materialmente condiviso con almeno un terzo dei pernottamenti presso il genitore *less involved*.

Si tratta di modelli che, nei Paesi che li hanno adottati anche nei casi di custodia esclusiva (Spagna, Danimarca, Germania), hanno dimostrato sia empiricamente sia da un punto di vista più scientifico (vedi relazione tecnica allegata) di fornire notevoli benefici per i minori.

Il concetto di doppia residenza, ove materialmente attuabile, prende spunto da alcuni precedenti giurisprudenziali (tra tutti la sentenza del 9 aprile 2012 del giudice Paparo del Tribunale per i minorenni di Firenze): esso inoltre consentirà notevoli agevolazioni anche di natura economica e fiscale ai genitori oltre a rafforzare il concetto di bigenitorialità.

Si è pensato anche, prendendo spunto dall'avanzatissimo modello belga, di dare spazio agli ascendenti (in Belgio vi è spazio persino per persone non vincolate da legami di parentela ma solo affettivi!) nel caso in cui la normale gestione non consenta spazi per mantenere il rapporto in essere coi minori.

Con un ulteriore comma di nuova introduzione si è posta grande attenzione al problema del trasferimento dei minori che statisticamente incide moltissimo, come da relazione allegata, sulla perdita di un genitore. Si è quindi pensato anche di impedire iscrizioni a scuole e istituti d'infanzia non concordate, per evitare quelle situazioni, troppe, in cui il giudice, posto di fronte al fatto compiuto dell'integrazione del minore a grande distanza dal luogo d'origine, ritiene che sarebbe di troppo disagio mutare ancora la scuola e avalla l'abuso.

Inoltre, coerentemente con alcuni indirizzi giurisprudenziali, si è voluto porre fine al paradosso che sul genitore privato della propria genitorialità tramite il trasferimento a distanza dei figli ricada anche l'onere economico, oltre che fisico, per riuscire a mantenere in essere almeno una parvenza di rapporto genitoriale. Spesso, infatti, tale situa-

zione sfocia nell'insostenibilità di affrontare anche le spese di trasporto e soggiorno e nell'abbandono forzato della prole.

La soglia di attenzione di otto chilometri per il trasferimento della prole non è assolutamente casuale ma, prendendo spunto da alcuni precedenti giurisprudenziali stranieri, corrisponde per eccesso al diametro medio di un comune nazionale.

Nel sostituire l'attuale quarto comma dello stesso articolo 155, infine, si rende ineludibile il mantenimento diretto anche attraverso forme già in uso all'estero (alcuni Stati degli USA e Belgio, per esempio): il conto cointestato, che elimina la posizione del genitore «Bancomat» emarginato, e le somme vincolate al minore (ad esempio su un libretto nominale) come assicurazione che la cifra versata venga correttamente impiegata.

All'articolo 8, che modifica l'articolo 155-*quater* del codice civile, si introducono importanti novità volte sia a tutelare i minori sia a ridurre il conflitto incentrato sulla casa. La prima opzione è, chiaramente, quella del doppio domicilio (o residenza) che ha preso piede in molti Stati progrediti. Se vi fosse disaccordo entrano in gioco altre opzioni quali quella del «*nest building*», almeno momentaneo: lo stazionamento dei figli nella casa con l'alternanza dei genitori per i compiti di cura. Si tratta di un'opzione non sempre praticabile (richiede o le risorse per mantenere tre case o l'appoggio di nonni e parenti per i periodi da trascorrere fuori della casa già coniugale) ma già in uso, sia pure in maniera non estensiva, in molti Paesi esteri.

In un momento in cui ormai tantissimi padri sono diventati *homeless* (vedi esperienze di padri finiti al dormitorio o in auto pur avendo case coniugali di grande metratura), non si ritiene più possibile eliminare a priori la possibilità di suddivisione dell'immobile se le contingenze, la logistica e le dimensioni, ovviamente, lo consentono.

La riforma dell'articolo 155-*quater*, inoltre, coerentemente con l'orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 26574 del 17 dicembre 2007), stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione, o l'introduzione in essa di un soggetto estraneo al nucleo originario, fa venire meno quei requisiti di «nido», di *habitat* consueto dei figli che in via del tutto eccezionale permette di superare le normali regole di godimento dei beni immobili. Pertanto, a domanda dell'interessato, il giudice accerterà le nuove circostanze e assumerà le varie decisioni che competono alle diverse situazioni di locazione, comodato o proprietà del genitore non assegnatario.

Le modifiche delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, infine, tendono a risolvere un annoso problema: mentre è chiaro che il consulente tecnico è chiamato a svolgere un compito legato alle proprie competenze professionali in maniera indipendente, è altresì evidente che il controllo diretto dell'albo e degli incarichi da parte del tribunale committente lede questa autonomia professionale. E questo è tanto più vero in quanto le nuove evidenze scientifiche vanno a scontrarsi con assetti giurisprudenziali consolidati che di scientifico hanno sicuramente poco ma spesso hanno sconfinato in territori di non stretta competenza giuridica (vedi il rifiuto aprioristico dell'affido alternato, sconfessato da studi ed esperienze estere inerenti vaste casistiche).

Capita così spesso che il parere tecnico del consulente altro non sia che una sorta di ecolalia che ripete in altri termini e con altro linguaggio il parere giuridico del giudice committente. Modificando gli articoli in questione si avrà sicuramente un maggior dibattito e uno spostamento verso differenti approcci basati sulle nuove conoscenze.

* * *

Relazione tecnica

Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, promulgata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Nel nostro Paese, tuttavia, solo assai faticosamente, con un lavoro di quattro legislature, si è riusciti a far passare come forma privilegiata l'affidamento condiviso. Il risultato, però, è stato fallimentare e per fare capire a tutti il senso di questo fallimento facciamo il paragone con una situazione formalmente molto simile alla nostra: quella svedese (la Svezia è da più parti considerata il faro mondiale per la tutela dell'infanzia).

A un primo sguardo superficiale e formale Italia e Svezia paiono condividere i medesimi principi: l'affidamento condiviso riguarda l'89 per cento dei minori in Italia e circa il 93 per cento in Svezia. La differenza sostanziale, però, è che in Svezia questo significa che il 30 per cento dei minori vive tempi paritetici presso i due genitori e un altro 20-30 per cento vive oltre il 30 per cento del tempo presso il genitore «*less involved*» (termine che preferiamo all'invenzione giurisprudenziale non prevista dal legislatore di «non collocatario»).

In Italia, invece, solo il 2 per cento circa dei minori vive pariteticamente presso i due genitori e una percentuale di poco superiore vive almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore «*less involved*».

Negli altri casi la ripartizione media teorica dei tempi è dell'83 per cento presso il genitore primario e del 17 per cento presso il genitore «*less involved*» con una media di circa sei pernottamenti al mese (che scende a due per bambini sotto i tre anni).

Analogamente in Svezia la consensualizzazione riguarda il 90 per cento circa delle cause ed in Italia l'80 per cento. La differenza è però che in Svezia l'accordo viene raggiunto prima di cominciare il procedi-

mento giudiziale e non dopo mesi o anni di costosa e umanamente impegnativa causa (con forti risparmi economici non solo per i cittadini ma anche per lo Stato, oltre che notevole guadagno in salute per minori e adulti).

Il problema, quindi, non è la determinazione meramente formale dell'affidamento condiviso ma sono invece le condizioni sostanziali stabilite in regime di affidamento condiviso (per dirla con le parole dello spagnolo Garcia Sanchez: a un bambino non importa se i suoi genitori hanno l'affido condiviso, esclusivo o la «*parental responsibility*»: a un bambino interessa solo sapere quanto tempo potrà trascorrere presso ciascuno dei propri genitori dopo il loro divorzio).

Degno di nota è rilevare, ad esempio, che il tempo che i minori spagnoli, danesi o tedeschi affidati a un solo genitore possono trascorrere presso il genitore non affidatario è nettamente superiore a quello che i minori italiani in regime di affido condiviso possono mediamente trascorrere col genitore «*less involved*» in regime di affido condiviso. Viene allora da pensare che è maggiormente garante dei diritti dei minori l'affido esclusivo alla tedesca, alla danese o alla spagnola rispetto al condiviso all'italiana.

Inoltre in Spagna (dove comunque c'è un forte dibattito come in molti Paesi europei per estendere la condivisione non solo formale ma anche materiale delle cure) l'affido condiviso (*custodia compartida*), pur non essendo diffuso su larghissima scala (in Catalogna riguarda il 20,6 per cento dei casi e in Aragona il 18,9 per cento) comporta però, pragmaticamente, un automatico ricorso ai tempi paritetici o alla *joint physical custody* essendo invece impensabili condizioni di ripartizione temporale quali quelle in vigore in Italia.

Eppure, a dispetto dell'ostracismo nostrano, molti studi autorevoli, e a validazione statistica dei risultati, svolti su ampia campionatura e pubblicati su riviste scientifiche internazionalmente accreditate, eviden-

ziano benefici per i minori in affido materialmente condiviso (*joint physical custody*).

La celeberrima metanalisi di Bauserman evidenziava per i minori che vivessero almeno il 25 per cento (e fino al 50 per cento) del tempo totale presso il genitore «*less involved*» documentati benefici in ambito di salute psichica generale, salute comportamentale ed emozionale, autostima; rapporti coi familiari, *assessment* scolastico.

Lo studio pubblicato da *Children Society* nel 2012 su addirittura 184.396 minori di 36 Paesi industrializzati (Italia inclusa) evidenziava invece con validazione statistica che i minori (undicenni, tredicenni, quindicenni) che vivono in sistemazione di collocamento materialmente congiunto (suddivisione paritaria dei tempi) riportano un più alto livello di soddisfazione di vita rispetto ad ogni altra sistemazione di famiglia separata, solo un quarto di rango (-0,26) più basso dei bambini nelle famiglie integre (in buona parte ciò era dovuto a un maggior benessere economico percepito, dovuto ai benefici del mantenimento diretto).

Anche la comunicazione coi genitori è risultata migliore per minori in affidamento materialmente condiviso e/o paritetico nel medesimo vastissimo campione.

La grande ricerca di *Jablonska Lindbergh* su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni rileva poi positive influenze dell'affido paritetico sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (intesa come bullismo e violenza fisica subiti) e soprattutto sul *distress* mentale.

Benefici della residenza alternata assolutamente analoghi sono stati inoltre obiettivati dalla grande ricerca statale correlata al sondaggio nazionale svedese condotto nell'autunno 2009 da *Sweden statistics* per conto del Ministero degli affari sociali: il doppio domicilio risulta anche qui, nell'indagine ministeriale di un Paese noto per la sua serietà e il suo *welfare*, la miglior sistemazione tra tutte quelle dei figli di coppie separate.

Purtroppo in Italia accade frequentemente ancor oggi, pur di fronte a studi scientifici internazionali e a esperienze di Paesi progrediti, che al genitore che in tribunale chiede l'affido alternato venga risposto:

«Questo tribunale per propria giurisprudenza costante non condivide una frammentazione del tempo del minore eccessiva che costringa di fatto i figli a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante e che comunque il bene primario oggetto della tutela del legislatore è sempre il minore e non certo l'interesse o l'aspettativa del genitore di avere con sé il figlio per lo stesso tempo, in termini di computo aritmetico, dell'altro».

Dal che si evince che per loro stessa ammissione interi tribunali non basano le sentenze e la determinazione del bene da tutelare (l'interesse del minore) su dati scientifici ed esperienze di Paesi più avanzati ma sulla statica giurisprudenza, per di più locale, in modo da evitare eventuali contaminazioni migliorative dai tribunali vicini. È palese il nocume che può derivare (e in effetti deriva) ai nostri minori da questo equivoco procedurale.

Oppure, ancora più clamorosa, ricordiamo l'analoga sentenza che recita: «Giova ricordare che è giurisprudenza ormai costante di questo Tribunale di non consentire, nemmeno nei casi di residenza di entrambi i genitori in enti separati di un medesimo edificio, il palleggio *ping-pong* della prole. Esso è irrispettoso della dignità personale (il minore viene trattato alla stregua del proverbiale "pacco postale", per richiamare l'espressione coniata dalla saggezza popolare) ed è una soluzione sempre votata a rapido decadimento, man mano che il bambino cresce o mutano gli orari (o i turni...) lavorativi dei genitori o dei loro eventuali nuovi partner e nuovi figli (... *omissis* ...) la "filosofia" genitoriale del ricorrente, in completa divergenza con quanto sopra ritenuto, fa fondata-

mente temere al Collegio che egli non possa condividere l'affidamento della bambina con la madre, perché sembra indice di una considerazione prevalente di sé, piuttosto che di quella della figlia e, pertanto, fa temere un pregiudizio per quest'ultima, tutte le volte che egli dovesse essere chiamato a prendere insieme alla madre le decisioni ordinarie e straordinarie di potestà, nell'interesse superiore della bambina. Per questo motivo il Tribunale ritiene di rigettare la richiesta paterna di affido condiviso» (*sic!!*).

Sentenze di questo genere, tutt'altro che rare, parrebbero comportare che al 30 per cento dei genitori del modello mondiale per la tutela dell'infanzia, quello svedese, dovrebbe essere tolto l'affido legale della prole.

Questo pregiudizio ideologico nei confronti dell'affido alternato e della *joint physical custody*, causa di gran parte di quel malessere che in Italia sta inducendo alla deposizione di così tanti disegni di legge sul tema, deve dunque finire, tanto più che, come riassume Linda Nielsen nella sua autorevole metanalisi:

a) i minori in *physical joint custody* stanno come e meglio di quelli collocati esclusivamente presso le madri;

b) malgrado l'opinione dei tribunali, per ottenere un buon successo i genitori in *joint physical custody* non devono essere scevri di conflittualità, straordinariamente cooperativi o entusiasti della custodia materialmente condivisa;

c) ormai si può dire che, a distanza di anni, i ragazzi che hanno potuto godere dell'affido materialmente congiunto si sono generalmente pronunciati a favore dell'esperienza vissuta.

Non deve quindi stupire che, prima il Collegio nazionale dell'ordine degli psicologi e poi la Società italiana di pediatria preventiva e sociale si siano vigorosamente schierate a favore del modello due genitori-due case. Per i bambini più piccoli l'av-

vio graduale verso la pariteticità delle cure può avvenire (come in effetti spesso avviene oggi in Belgio) secondo i suggerimenti riportati nell'audizione parlamentare dello psicologo Jan Piet de Man, (...) e chiaramente illustrati al Convegno del 23 ottobre 2013 presso il Parlamento europeo.

Purtroppo, però, un malinteso senso dell'interesse del minore e un *bias* (distorsione procedurale sistematica) evidente, concretizzando una grave frattura fra Scienza e Diritto probabilmente di cartesiana e vichiana memoria, portano sistematicamente la magistratura italiana ad ignorare *in toto* la grande ricerca internazionale e le esperienze estere di Paesi progrediti; e a privilegiare, spesso con grave pregiudizio del bene da tutelare, forme sostanziali di obsoleto affidamento monogenitoriale. Riporta infatti il documento del CSM, *Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la legge n. 54 del 2006*: «Non mi pare poi che possa realizzare il miglior interesse del figlio la previsione della doppia domiciliazione, quasi il figlio costituisca un monte premi di ore e di giorni che i genitori debbano spartirsi equamente. In realtà, in tal modo non stiamo attuando un affidamento condiviso, ma semmai una forma di affidamento alternato che è tutt'altro. Non può ignorarsi, inoltre, che in caso di distanza tra le abitazioni dei due genitori, che nella proposta di legge non impedisce al giudice di disporre l'affido condiviso, una delle due case sarà anche lontana dalla scuola, dagli impianti sportivi, dai luoghi di incontro con gli amici, eccetera, con evidenti disagi per il figlio nei giorni di permanenza nella stessa. E ciò senza contare che è nota a chiunque abbia dei figli, l'abitudine e la pigrizia dei ragazzi, soprattutto se adolescenti, i quali, presi totalmente dalle proprie abitudini di vita quotidiana e dalle problematiche esistenziali tipiche dell'età, preferiscono avere un solo e consolidato riferimento abitativo e non essere costretti, a periodi alterni più o meno lunghi, a fare la va-

ligia e a trasferirsi nella casa dell'altro genitore, tanto più perché normalmente in entrambe le case non hanno un doppione di tutti i loro effetti personali».

In realtà queste opinioni personali, non sostanziate da elementi oggettivi, che tanta influenza hanno purtroppo avuto nell'approccio quotidiano al problema della nostra magistratura, sono chiaramente smentite da grandi ricerche quali quella fiamminga del progetto «Lago» (il 23,8 per cento degli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni figli di separati vive eguali tempi presso i due genitori e anche con soddisfazione) mentre nello studio danese su 6.000 ragazzi nati nel 1995 esiste un comprensibile calo (mediato dalla volontà dei minori e non da provvedimenti giudiziari) dell'affido alternato nei quindicenni rispetto ai bambini di 7 o 11 anni ma non certo un azzeramento che giustifichi la posizione aprioristica dell'estensore del documento del CSM.

Lo studio nazionale del Quebec (in Canada, ove mediamente le distanze chilometriche sono assai maggiori che in Italia) già nel 2006, anno della nostra legge 54, rilevava inoltre che il 29,66 per cento degli studenti delle scuole secondarie figli di separati viveva dal 40 al 60 per cento del tempo con ognuno dei genitori con un *trend* in continuo aumento.

Altri studi extraeuropei rilevano che già prima del 2008 nel Wisconsin il 32 per cento dei figli di separati viveva oltre il 30 per cento del proprio tempo col genitore *less involved* e il 22 per cento viveva addirittura tempi uguali (Melli e Brown, 2008). Nello stesso periodo nello Stato di Washington oltre il 34 per cento dei minori viveva almeno il 35 per cento del tempo presso il genitore B e il 16 per cento godeva di tempi paritetici (George T., 2008). Situazione analoga si verificava in altri Stati (come l'Arizona).

Lo studio Fabricius, poi, evidenzia la soddisfazione a distanza di chi aveva goduto dell'affido alternato e il rimpianto di chi,

per disposizione giudiziaria, non ne aveva potuto godere.

Un possibile effetto collaterale dell'affido materialmente condiviso evidenziato da due ricercatori americani è stato inoltre un calo dei divorzi e un aumento dei matrimoni negli Stati che lo hanno applicato rispetto a quelli che continuano a praticare l'affido esclusivo (o *sole custody*). In un momento in cui l'istituzione famiglia è in grave crisi, sicuramente questo deve rappresentare un motivo di riflessione importante.

In modo analogo in questi sette anni non è stato applicato un altro principio: quello del mantenimento diretto. Eppure, oltre a essere costume esteso ed inveterato di molti Stati progrediti (California, Svezia, Belgio, Stato di Washington) esso, come rilevato da molte ricerche tra cui la citata analisi di *Children Society*, contribuisce ad una percezione nel minore di maggior benessere economico (non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo da una persona - l'ex partner - di cui, a torto o ragione, non ha fiducia).

In Italia, invece, si è rimasti fermi all'antiquata idea dell'assegno, priva di valenze relazionali per il genitore «*less involved*» e di ogni forma di rendicontazione per il genitore primario (con la possibilità di utilizzi non congrui con l'interesse del minore e, sicuramente, foriero di ulteriori conflitti tra adulti).

Un'opzione che si può senz'altro considerare in un processo di miglioramento, anche per favorire un clima di maggior reciproca fiducia, è quella del conto cointestato: non ci sarà più in questo caso, un genitore Bancomat e un beneficiario ma una corresponsabilizzazione delle due figure genitoriali. Si tratta di un modello già presente, anche se in maniera non maggioritaria, in alcuni Stati esteri (ad esempio il Belgio).

Un tema delicatissimo che è indispensabile affrontare con consapevolezza in un progetto di legge serio è quello del trasferimento di residenza: la vicinanza delle due

abitazioni rappresenta un elemento fondamentale per l'esplicazione del diritto del minore alla bigenitorialità: in una grande ricerca longitudinale danese si evidenzia che condizione ottimale per un buon affido materialmente condiviso con relativi acclarati benefici è la vicinanza delle due case, ottimale se pari a un tragitto percorribile in 15 minuti di trasporto pubblico.

In uno studio francese si evidenzia, illustrandoli con un bellissimo grafico, che la frequenza degli incontri e il mantenimento di contatti col genitore «*less involved*» seguono perfettamente la distanza chilometrica con un punto decisamente critico oltre le 4 ore di tragitto (in questo caso il 33 per cento dei minori perde definitivamente contatto col genitore «*less involved*») e con un punto di non ritorno per distanze così elevate che il genitore non riesce a quantificare la durata del viaggio (in questo caso l'81 per cento dei minori perde contatto col genitore «*less involved*» con una serie di conseguenze da tempo obiettivate dalla letteratura: alcolismo, gravidanze indesiderate, tabagismo, aumentato rischio suicidiario, dispersione scolastica eccetera).

Si rileva *ad addendum* che lo stesso studio evidenzia che i minori che almeno all'inizio hanno goduto dell'affido alternato hanno perso il contatto col padre nell'1 per cento dei casi contro il 21 per cento di quelli in domiciliazione prevalente materna a dimostrazione ulteriore di quanto incidono oggi i provvedimenti giudiziari nell'interruzione dei rapporti figlio-genitore. Sui benefici del coinvolgimento maschile nella gestione della prole rimandiamo al noto articolo degli *Acta Paediatrica*.

Purtroppo è ancor oggi prassi comune che il magistrato accetti pedissequamente le scelte del genitore primario consentendo l'allontanamento (spesso strumentale o comunque legato a motivazioni dell'adulto e non a necessità del minore) del minore dal genitore «*less involved*» e lo sradicamento dall'*habitat* con le conseguenze ormai preve-

dibilmente e tristemente note in termini di danno relazionale-affettivo.

Con un progetto di riforma si dovrebbe anche ovviare alla deplorabile circostanza che chi subisce il danno della deportazione della prole debba poi anche sobbarcarsi la beffa delle conseguenze economiche di viaggio e trasporto (non di rado non affrontabili per via della precarietà economica ben nota, con la conseguenza della perdita totale dei rapporti con la prole) rifacendosi ad alcuni precedenti tra cui una interessante ordinanza del Tribunale di Pisa.

Un tema nuovo per l'Italia che si potrebbe inserire in un progetto di legge è quello, da tempo internazionalmente affermato, dei piani genitoriali o «*parental plans*», già entrato ufficialmente nel sistema giudiziario di paesi evoluti (per esempio Olanda) o in procinto di esserlo (per esempio Belgio). Per chiarire il livello di arretratezza italiano basti sottolineare che mentre da noi questo tema è sconosciuto, già nella Bulgaria della fine anni sessanta i genitori che intendevano separarsi dovevano presentarsi dal giudice con un piano possibilmente condiviso di gestione comune della prole.

Non deve stupire la fortuna che i *parental plans*, misconosciuti in Italia, hanno avuto se non costantemente nella legge almeno nella giurisprudenza di molti Paesi progrediti (Olanda, California, Wisconsin, Belgio, eccetera): chi, infatti, meglio dei genitori può calarsi nel concreto della quotidianità e proporre soluzioni non stereotipate e praticabili al giudice? A testimonianza della dimensione sociale del problema è utile segnalare che il principio e la fattibilità del continuare ad educare in due sono temi dibattuti che oggi stanno emergendo progressivamente pure nella Chiesa Cattolica anche in conseguenza della progressiva estraniamento (frequentemente dovuta ai costumi giudiziari) di decine di migliaia di genitori dalla cura dei propri figli.

Altro tema è quello della mediazione familiare: non sarebbe utile (oltre che deonto-

logicamente corretto per il codice dei mediatori italiani) proporre nel progetto di legge forme coercitive di invio a centri di mediazione; se infatti osserviamo la situazione mondiale, tranne rarissime eccezioni, i sistemi di mediazione familiare che hanno ottenuto risultati sono stati quelli dei Paesi che hanno saputo attenuare le discriminazioni in ambito genitoriale all'interno dei Tribunali.

Si potrebbero tuttavia prevedere due percorsi alternativi dando serietà al tentativo di conciliazione obbligatoriamente previsto già oggi dalla legge ma di fatto disapplicato e proponiamo di esternalizzarlo ai consulenti familiari o ai mediatori familiari, offrendo alle coppie l'opportunità di una seria riflessione sulla loro decisione e la possibilità di essere aiutate a redigere un piano educativo e un piano economico che li porti comunque alla separazione consensuale ove inevitabile. Qualora viceversa le parti abbiano già autonomamente redatto il piano educativo e il piano economico e presentino direttamente la domanda di separazione consensuale il presidente potrà verificare direttamente la possibilità della conciliazione, procedendo immediatamente oltre ove non ne sussistano i presupposti. Tale percorso, premiante in termini di tempi del procedimento, incentiverà le coppie a rivolgersi a consulenti e mediatori prima di agire in giudizio e non per una improbabile composizione di un conflitto ormai deflagrato. È pertanto auspicabile che unitamente alla presente sia presentata altra proposta di legge che miri a qualificare professionalmente la figura del consulente familiare e del mediatore familiare, peraltro già largamente normate dalla consuetudine.

Teniamo comunque a sottolineare che Svezia, Belgio, California, Danimarca sono Paesi che, attraverso l'estensione di affidamento paritetico e *joint physical custody* ed eliminando la percezione di un genitore premiato a priori a prescindere dai comportamenti, hanno saputo orientare i genitori stessi a ricercare soluzioni *extra*-giudiziali; al contra-

rio l'istituto della mediazione non decolla in quei Paesi che premiano una genitorialità a senso unico inevitabilmente premiata sul tavolo successivo a quello del fallimento della mediazione: il Tribunale (l'Italia si distingue nettamente a livello mondiale per uno 0,8 per cento - dato globale ISTAT - di minori affidati al padre, un 95,5 per cento di minori collocati presso la madre con le modalità prima spiegate dell'83 per cento *versus* 17 per cento e il restante 4,5 per cento ripartito tra padri, terze persone, enti pubblici e istituti. In Spagna l'affido esclusivo al padre è al 5,3 per cento, in Francia al 7 per cento - percentuale comunque ritenuta discriminatoria dal ministero per gli affari sociali -, in Germania al 13 per cento, in Svizzera al 3,77 per cento, in Slovacchia al 9,36 per cento).

Inoltre una ripartizione più equilibrata annullerà di fatto tutta quella moltitudine di ricorsi per i classici recuperi di 2-3 giorni di spettanza del genitore «*less involved*», tipici dei periodi festivi e che finiscono per ingolfare i Tribunali. Infatti, mentre attualmente 2-3 giorni rappresentano il 30-50 per cento dei giorni di spettanza mensile per il genitore B, con una ripartizione più equilibrata diverranno motivo di conflitto molto più debole.

Riequilibrando i tempi di permanenza presso i genitori si otterrà uno stimolo importante per la mediazione (soprattutto quella spontanea pregiudiziale, non suggerita dal magistrato, come ci insegnano Svezia, Norvegia, Belgio), oltre alla riduzione dei contenziosi di natura economica. L'auspicio è poi che il potenziamento spontaneo della mediazione sia rafforzato sul territorio da modelli come quello di Cochem-Zell (Germania) il cui artefice (il magistrato Jurgen Rudolph) è invitato oggi in tutta Europa per spiegare come un sistema multi-integrato e interdisciplinare di mediazione abbia di fatto azzerato i contenziosi circa i cosiddetti diritti di visita (o, meglio, tempi di coabitazione

e cura) e ridotto enormemente quelli di natura economica.

Analogo discorso facciamo relativamente a quelle forme trattate nel DSM V come quelle problematiche relazionali genitore-figlio che «possono includere attribuzioni negative delle intenzioni dell'altro, ostilità o biasimo dell'altro e sentimenti ingiustificati di estraneamento», o come quelle forme di abuso psicologico definite «atti non accidentali verbali o simbolici di un genitore o *caregiver* che causano, o hanno la ragionevole probabilità di causare, un significativo danno psicologico al bambino».

Ridimensionando la sperequazione temporale tra i due genitori si avrà automaticamente un effetto di prevenzione e di riduzione di queste innegabili e frequenti forme di abuso psicologico e un miglioramento delle relazioni genitore-figlio (...), per cui non si ritiene di inserirle specificamente nell'articolato di un progetto di legge di riforma anche se, evidentemente, debbono essere motivo di confronto costante tra gli specialisti scientifici forensi.

È stato osservato, inoltre, che nei Paesi con presunzione giuridica di affido materialmente condiviso si utilizzano con parsimonia la perizia e la consulenza tecnica di ufficio che costituisce spesso altra fonte di *stress*, di allungamento dei tempi della causa (in Italia mediamente il triplo che negli altri Paesi europei!!) e di dispendio economico per genitori spesso in grave crisi economica.

In Belgio, per esempio, il perito è chiamato solo in circostanze specifiche quali il sospetto di malattia psichiatrica di un genitore, grave sofferenza dei minori o rischio di rottura del rapporto genitore-figlio (mai verrebbe chiamato per definire i regimi di visita).

Giova poi notare che i Paesi con buon equilibrio genitoriale e con coinvolgimento dei padri nella gestione della prole sono quelli che possono vantare i massimi livelli di emancipazione femminile (Svezia, Norvegia, Belgio, Danimarca, California).

In Italia la gestione esclusiva della prole da parte delle madri ha finito spesso per tradursi in una riserva indiana al di fuori della quale si sono ingigantiti molti fattori di svantaggio speculari (tassi di disoccupazione più alti, salari medi più bassi, eccetera), al punto che secondo l'OCSE la donna italiana è tra le meno emancipate d'Europa.

Le modifiche dell'articolo 709-ter cpc sono, a giudizio dell'Autore, necessarie per dare una maggiore incisività all'intervento del giudice, proprio come in parecchi Paesi di cultura anglosassone, essendo ormai pacifico dopo oltre sette anni dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che l'ammonezione, anche reiterata, non ha nessun valore pratico e di dissuasione dall'intrattenere comportamenti contrari all'interesse della prole.

In un progetto di legge scevro da ipocrisie si dovrebbe pure sottolineare la fattispecie del fenomeno emergente delle false accuse, accresciuto dal buonismo imperante nella aule giudiziarie: per farci un'idea nella casistica di Camerini et al. il 92 per cento delle accuse di abusi su minori in corso di separazione è risultata infondata mentre il danno sui minori indistinguibile tra i due gruppi di bambini (quelli abusati e quelli sottoposti per ragioni infondate ai procedimenti d'accertamento della macchina giudiziaria). Il fenomeno è comune in molti Paesi (in una ricerca istruita da pubblici ministeri in Olanda è risultato falso il 95 per cento delle accuse in corso di separazione) e anche nei Paesi stranieri si stanno studiando dei correttivi.

In Spagna una voce chiara e al di fuori di ogni sospetto è stata quella del giudice della Corte provinciale di Barcellona Maria Sanahuja, membro dei Giudici per la democrazia, e della piattaforma Altre voci femministe: nel suo articolo su *El Pais*, tracciando un bilancio della legge di genere, il magistrato ha onestamente dichiarato senza mezzi termini:

«Abbiamo acconsentito alla detenzione di migliaia di uomini che poi, per lo più, sono

stati assolti, e probabilmente più di uno di noi ha condannato un innocente, secondo le leggi che, per le norme di procedura penale, hanno attribuito le responsabilità di "aggressore" all'imputato, prima di ogni ricerca finalizzata a determinare la veridicità dei fatti. Nel frattempo, la maggior parte delle donne che subiscono violenza estrema in molti casi la soffrono in modo silenzioso, vedendo che la loro causa ha subito discredito a causa delle azioni di coloro che se ne sono avvalse solo per i propri scopi e le proprie aspirazioni. È tempo di riavviare il dibattito in Parlamento, e di valutare i risultati del percorso intrapreso».

Infatti l'osservatorio governativo spagnolo per la violenza di genere ha dichiarato nella sua relazione ufficiale che solo nell'anno 2008 ci sono state 142.125 accuse contro gli uomini e che solo il 12,7 per cento delle accuse fu poi confermato con una condanna. Il giudice Francisco Serrano, del Tribunale della famiglia di Siviglia, ha invece ripetutamente dichiarato che nella sua casistica solo il 97 per cento dei processi si concluse poi con una condanna e che palesemente la maggior parte delle denunce era stata fatta per trarre vantaggio personale da una legge nuova, promulgata in buona fede.

In Australia, dove l'affido paritetico si può in pratica evitare solo evocando lo spettro di violenze e abusi, il noto giudice David Collier ha dichiarato all'*Australian Family Law Express News* che la falsa denuncia di abusi è la nuova arma giudiziaria emergente. Peraltro si rileva che nei Paesi anglosassoni, dove notoriamente una denuncia falsa può avere, a differenza che in Italia e in Spagna, grosse ripercussioni sia in sede di affidamento della prole che in ambito risarcitorio, la percentuale di false denunce risulta mediamente molto più bassa che da noi (a dimostrazione che leggi e costumi giudiziari possono influenzare notevolmente i comportamenti delle persone).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

«Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato o esercente l'attività presso un consultorio pubblico, scelto di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione

riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della necessità di rivolgersi ad un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa altresì della possibilità di procedere con la mediazione familiare onde verificare la possibilità di addivenire ad un ricorso congiunto per la separazione consensuale. Qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, informa altresì i coniugi della necessità di redigere, eventualmente con il suo aiuto e comunque con l'intervento dei rispettivi legali, in modo concordato oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese necessarie per la prole, come previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In ogni caso il consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono contenere altresì:

1) una dettagliata proposta di piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori;

2) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità

reddituale e patrimoniale dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di non comparizione di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di procedere al tentativo di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 706, primo comma»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo, il presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta le rispettive proposte educative e

di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 709-ter. - *(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)*. - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.

Il giudice può inoltre sempre modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 711. - (*Separazione consensuale*). - Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve a pena di nullità contenere un piano educativo e un piano di riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma.

Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma.

Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la

prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».

CAPO II

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)

1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al fine di cui al primo comma il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino formalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli, la distanza tra i luoghi di residenza o di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso»;

b) il secondo comma 2 è sostituito dai seguenti:

«Per realizzare le finalità di cui al primo comma i genitori devono presentare obbligatoriamente un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che preveda un piano educativo e un piano di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma, del codice procedura civile.

Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garan-

tire tempi equipollenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire eventualmente una doppia residenza anagrafica per la prole.

In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione paritaria non risponde all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritaria indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, onde consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bi-genitorialità.

Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di almeno un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto.

Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Nell'ipotesi in cui risulti fondato e documentato un deliberato ostacolo frapposto immotivatamente alla frequentazione dei minori, gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale possono ricorrere al giudice chiedendo che sia riconosciuta e disciplinata la loro possibilità di frequentare gli stessi al fine di mantenere il rapporto affettivo in essere»;

c) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei tra-

sferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole.

Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori.

I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta»;

d) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso di disaccordo, come stabilito dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli.

L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto:

- 1) dell'età del figlio;
- 2) delle sue esigenze effettive;
- 3) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori;
- 4) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore.

Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le modalità stabilite, a domanda di parte il giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale assegno, a richiesta di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto alle effettive esigenze in essere della prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età».

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 155-bis
del codice civile)*

1. All'articolo 155-bis, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le decisioni di maggior interesse sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori; il genitore al quale la prole non sia stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole».

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 155-quater
del codice civile)*

1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'in-

teresse dei figli. Se non vi è accordo tra le parti circa la seconda residenza dei figli, il giudice su richiesta di uno dei coniugi verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame la possibilità che nella casa familiare si alternino i genitori anche secondo tempi di cura non necessariamente paritetici. Nel caso in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi e su di essa gravi il mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e il ricavato al netto delle spese di procedura sia diviso tra le parti secondo quanto previsto dagli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo periodo del presente comma. Può inoltre disporre che l'immobile sia frazionato in due lotti equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile.

L'assegnazione della casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegnazione della casa familiare».

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 155-quinquies
del codice civile)*

1. All'articolo 155-*quinquies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore deve essere automaticamente versata in suo favore non appena il medesimo compie gli anni diciotto. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari commisurate ai tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali e reddituali, compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione».

Art. 10.

*(Modifica all'articolo 155-sexies
del codice civile)*

1. All'articolo 155-*sexies* del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad

istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei, al di fuori degli uffici giudiziari. L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi».

CAPO III

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e costituito da due membri nominati dal preside della facoltà più affine per materia dell'università degli studi più vicina e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Disciplina*). - La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio».

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Distribuzione degli incarichi*). - Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I conferimenti debbono avvenire tassativamente a rotazione su base alfabetica, al fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo deve interpellare per iscritto il pre-

sidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. A nessun consulente iscritto all'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione della presente disposizione costituisce sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine competente. Non possono essere affidate consulenze tecniche di ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a persone non iscritte nei relativi albi».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su base alfabetica in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati agli altri periti o comunque a quella prevista dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici».

CAPO IV

Art. 15.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 16.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

